

REGOLAMENTO (CE) N. 2598/97 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

che proroga il programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — Programma SYNERGY

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,considerando che il regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che adotta il programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — programma SYNERGY⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, prevede che il programma è attuato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997;

considerando che la comunicazione della Commissione «Panoramica della politica e delle azioni energetiche» sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza della politica comunitaria nel settore dell'energia e rappresenta un primo passo verso la presentazione di un programma quadro per l'energia;

considerando che è necessario prorogare per un anno, a titolo transitorio, il programma SYNERGY, in attesa che venga inserito nel nuovo programma quadro per l'energia;

considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di dispo-

sizioni finanziarie negli atti legislativi⁽⁴⁾, nel presente regolamento è inserito un importo di riferimento finanziario che tuttavia non incide sui poteri dell'autorità di bilancio stabiliti dal trattato;

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede altri poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La durata del programma SYNERGY è prorogata per un anno a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1998.

2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è di 5 milioni di ecu. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti nel rispetto delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU C 337 del 7. 11. 1997, pag. 57.

⁽²⁾ Parere espresso il 4 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 104 del 22. 4. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.